COMUNE DI SAN SEVERO	
Provincia di Foggia	
Repertorio n. 16000 del 09.04.2021	
Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO I.3 - Villa Comunale - COD.	
PROGETTO A1201.51 A VALERE SULLE RISORSE DEL POR PUGLIA	
FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII SVILUPPO URBANO	
SOSTENIBILE – AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA	
SOSTENIBILE CUP: J77J18000560008 - CIG: 8526356B8C	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventuno , il giorno nove del mese di aprile , nella residenza comunale,	
presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Vito Tenore, Segretario Generale del	
Comune di San Severo, autorizzato a rogare i contratti in cui l'ente è parte, ai sensi	
dell'art. 97, comma 4, lett.c) del D.Lvo n.267/2000 e s.m.i., sono comparsi i signori:	
- l'arch. Fabio Mucilli nato aomissis ilomissis, Dirigente del Comune di	
San Severo e R.U.P. dell'intervento, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome	
e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3 comma, lettera c) della	
legge 18 agosto 2000 n. 267, in virtù di decreto sindacale n.7 del 14.2.2020,	
domiciliato per la carica presso la sede comunale C.F. 00336360714, di seguito	
denominato semplicemente Stazione Appaltante ;	
- il sig. LIONETTI MICHELE nato aomissis a ilomissis, residente nel	
Comune diomissis, inomissis, con codice fiscale nomissis, nella qualità	
di Amministratore della IMPRESA EDILE LIONETTI S.R.L. Capogruppo	
Mandataria del R.T.I. con mandato collettivo speciale con rappresentanza, giusto atto	

costitutivo rep. 8359 Raccolta n.6074, Registrato a BARLETTA il 24/02/2021 al	
n.1879/1T	
tra le società:	
- IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C., ora	
IMPRESA EDILE LIONETTI S.R.L. con sede in Barletta, alla Via Callano n.47,	
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bari R.E.A. n.BA-608402 - partita	
I.V.A 08157730725;	
- società COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L., con sede in Andria,	
al Viale della Costituzione n.147, iscritta al Registro delle Imprese di Bari R.E.A.	
n.BA-537745 – partita IVA.07174340724,	
- Impresa individuale FELMA DI MASCOLO FELICE, con sede in Barletta - Via	
Paolo Ricci n.24/A, iscritta al Registro delle Imprese di Bari R.E.A. n.BA-	
233982, partita IVA 02829910724	
di seguito denominato Appaltatore;	
Premesso che:	
- la Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 4/5/2017 pubblicata	
sul BURP n. 59 del 23/05/2017 ha approvato il Bando Pubblico per la selezione delle	
Aree urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane, al fine di avviare, attraverso	
la definizione di una governance multilivello, il processo di programmazione degli	
interventi a valere sulle risorse del POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse XII	
Sviluppo Urbano Sostenibile;	
- con Delibera n. 161 del 23/06/2017 l'Amministrazione Comunale ha aderito al	
Bando Pubblico in oggetto, con la proposta di SISUS denominato Rigeneriamo il	
Mosaico ;	

- con Determinazione Direttoriale R.P. n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n.	
82 del 21/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva con la quale sono state	
individuate le Autorità Urbane fino alla concorrenza della copertura finanziaria, tra le	
quali viene individuata l'Autorità Urbana Città di San Severo tra quelle ammissibili a	
finanziamento;	
- con Delibera di G. R. n. 1286 del 18/08/2018 la Regione Puglia ha individuato,	
quali Organismi Intermedi, le Autorità Urbane di cui alla Determinazione Direttoriale	
R.P. n. 19/2018, sino alla concorrenza della copertura finanziaria, approvando altresì	
lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Autorità Urbane designate;	
- con Delibera di G.C. n. 151 del 8/8/2018 è stato adottato il modello SI.GE.CO	
(Sistema di Gestione e Controllo) dell'Autorità Urbana Città di San Severo;	
- con Delibera di G.C. n. 167 del 7/9/2018 è stato approvato lo schema di	
Convenzione, sottoscritto con la Regione Puglia in pari data, per la disciplina dei	
rapporti tra la Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR FSE	
2014-2020, e il Comune di San Severo – Autorità Urbana in qualità di Organismo	
Intermedio, per lo svolgimento delle attività in coerenza con le previsioni dell'art. 7	
del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dell'art.123 paragr. 6 del Reg. (UE) n.	
1303/2013, per l'attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile	
(SISUS) a valere sull'azione 12.1 dell'Asse XII del POR FESR 2014-2020;	
- con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità Urbana Città di San Severo n. 2001	
del 23/11/2018 sono state selezionate le operazioni da candidare a finanziamento;	
- con riferimento al Soggetto Beneficiario Comune di San Severo, la Regione Puglia	
con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 9/7/2019 del 9/7/2019 ha approvato	
l'ammissione a finanziamento dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo	

di € 662.500,00;	
- in data 16/10/2019 è stato sottoscritto il Disciplinare tra Regione Puglia e Soggetto	
Beneficiario per la realizzazione delle operazioni;	
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 18/10/2019 è stato approvato il	
progetto definitivo dell'intervento denominato I.3 - Villa Comunale - importo	
complessivo € 662.500,00, pari al finanziamento concesso dalla Regione Puglia;	
- con Delibera di G.C. n. 151 del 1/9/2020 di approvazione del progetto esecutivo	
dell'intervento in oggetto;	
- con Determinazione a contrarre n. 2097 del 26/10/2020 del Comune di San Severo	
– Area V – Urbanistica e Attività Produttive, Servizio Programmazione Strategica e	
Qualità del Paesaggio, del Comune di San Severo, è stata approvata la determina a	
contrarre con procedura aperta telematica tramite S.U.A. Provincia di Foggia, indetta	
per l'affidamento dell'intervento I.3 - Villa Comunale - A1201.51 ,ai sensi dell'art.	
60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta a massimo ribasso,	
dell'importo complessivo a base di gara di € 471.152,57, IVA esclusa, di cui €	
463.611,27 di importo soggetto a ribasso d'asta ed € 7541,30 di costi della sicurezza	
non soggetti a ribasso;	
- con Determinazione del Responsabile della S.U.A. e C.U.C della Provincia di	
Foggia n. 1832/2020, prot. n. 54799 del 17/12/2020, sono stati approvati gli atti di	
gara e aggiudicata, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la gara	
per l'affidamento dei suddetti lavori all'impresa prima classificata RT:	
Capogruppo/Mandataria Impresa Edile Lionetti s.a.s. di Lionetti Michele & C., con	
sede in Barletta, Via Callano, 47, P.IVA 08157730725 – Mandante Felma di Felice	
Mascolo, con sede in Barletta, Via Paolo Ricci, 24/A, P.IVA 02829910724 - Mandante	

Costru, che ha offerto un ribasso percentuale di 31,749%, per un importo di	
aggiudicazione di € 316.419,33, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non	
soggetti a ribasso, pari ad € 7.541,30, per un importo totale di aggiudicazione di	
€ 323.960,63;	
- con determinazione dirigenziale n. 52 del 13/01/2021 è stata dichiarata l'efficacia	
dell'aggiudicazione definitiva;	
- con determinazione dirigenziale n. 573 del 9/3/2021 la Stazione Appaltante	
Comune di San Severo ha preso atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto in favore	
del medesimo R.T.I. d è stato altresì approvato il quadro economico rideterminato	_
dell'intervento;	
Vista la determinazione dirigenziale n. 615 del 16/03/2021 con la quale è stato	
approvato lo schema del presente contratto;	
Vista la nota trasmessa a mezzo PEC in data 29/03/2021 e acquisita al protocollo	
comunale n. 8919 del 2/4/2021 con la quale viene comunicata la modifica della	
ragione sociale dell'impresa Capogruppo Mandataria da IMPRESA EDILE	
LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C. a IMPRESA EDILE LIONETTI	
S.R.L., restando invariata la PARTITA IVA	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
1. Oggetto del contratto	
La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
l'appalto dei lavori relativi all'intervento I.3 - Villa Comunale . L'Appaltatore si	
impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano	

d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice	
civile, alle condizioni di cui al presente contratto, a quelle del Capitolato Speciale	
d'Appalto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati. Le opere dovranno	
inoltre essere eseguite in conformità agli impegni assunti dall'appaltatore.	
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e	
l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri	
obblighi.	
Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.	
2. Ammontare del contratto	
A seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 31,749% (tentuno/749%),	
sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale	
ammonta a euro 323.960,63 (diconsi euro trecentoventitremilanovecentosessanta/63)	
di cui:	
- € 316.419,33 per lavori veri e propri;	
- € 7.541,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
Il contratto è stipulato a corpo ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. ddddd), del D. Lgs.	
n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in	
vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 50/2016.	
L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa	
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla	
misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.	
Ai fini della classificazione delle opere, nonché delle categorie omogenee di	
lavorazione si rinvia all'art. 4 del CSA.	

3. Condizioni generali del contratto
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e incondizionata delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che
l'impresa dichiara di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest'ultimo;
b) il Capitolato Speciale di appalto;
c) il computo metrico estimativo, richiamato nel bando;
d) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
e) l'elenco prezzi unitari;
f) i Piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
g) le polizze di cui agli 18-19-20-21 del presente contratto;
h) gli elaborati di progetto, ivi compresi i particolari costruttivi;
i) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi sottoscritta
dall'Appaltatore in conformità all'Allegato I al Decreto Ministro dell'Ambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), presentata in sede di partecipazione
alla gara.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei Contratti
b) il Regolamento Generale per quanto applicabile

c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (e ss.mm.ed ii.) con i relativi allegati.	
La sopra menzionata documentazione non è fisicamente e materialmente allegata al	
contratto ma è disponibile agli atti dell'Area V – Urbanistica e Attività Produttive del	
Comune di San Severo.	
4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con	
D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale della	
società Capogruppo Mandataria.	
TITOLO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
5. Responsabilità dell'Appaltatore	
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale nella	
parte ancora in vigore si rinvia alle norme di cui all'art. 56 del Capitolato speciale,	
nonché a quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori.	
6. Controlli dell'amministrazione	
L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri	
rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette	
alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei	
lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste	
dall'ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D. Lgs. n. 81/2008 e	
successive modifiche ed integrazioni l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento	
della Sicurezza in fase di esecuzione è affidato al R.T.P. Capogruppo Mandataria arch.	
Caterina Pierri.	
La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i	
canoni dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le	
o	

espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori,	
redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.	
I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non	
escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di	
parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già	
sottoposti a controllo.	
7. Tempo di esecuzione dei lavori - Penali per il ritardo	
L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 165 (centosessantacinque giorni) naturali	
e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori inziale.	
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l'ordine	
e le forniture di materiali e quant'altro per realizzare l'opera, per ottenere dalle	
competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e	
per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori,	
comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.	
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che	
potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie	
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione	
appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa	
emissione del CRE riferito alla sola parte funzionale delle opere.	
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni	
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille	_
uno per mille) dell'importo contrattuale con le modalità indicate all'art. 17 del CSA.	
L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può	
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da	

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova	
applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.	
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori	
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. n. 76/202,convertito con modificazioni	
dalla Legge n. 120/2020 in relazione alle procedure avviate a decorrere dall'entrata	
in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 il rispetto delle misure di	
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1	
del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove	
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la	
regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore,	
ai sensi dell'art.107, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e, qualora	
impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente	
previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del	
citato art. 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano	
gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni	
previste dal terzo e dal quarto periodo del co. 4 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.	
8. Sospensioni	
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od	
altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano	
utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può	
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; a	
titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono circostanze speciali le situazioni	
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso	
	1

d'opera nei casi previsti dall'art. 149 comma 2 del Codice dei contratti; nessun	
indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.	_
Per la disciplina della sospensione dei lavori si rinvia alle disposizione del Codice	
degli Appalti, nonché del CSA.	
9. Subappalto	
Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e	
determina inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi	
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione	
appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni	
penali previste dalla normativa vigente in materia (ammenda fino a un terzo	
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).	
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante	-
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante	
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni	
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.	
Il RUP, il Direttore lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,	
provvedono a verificare, per la parte di specifica competenza, il rispetto di tutte le	
condizioni di ammissibilità e di corretta esecuzione dei contratti di subappalto.	
10. Contabilità dei lavori	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla	
misurazione delle opere compiute.	_
L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature	

necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza	
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o	
eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.	
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli	
sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si	
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso,	
inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella	
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.	
La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo le disposizioni di cui al D.M.	
Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.	
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non	
preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio	
della Direzione lavori e non conformi al contratto.	
11. Varianti	
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta	
dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata	
dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della	
Stazione appaltante.	
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano	
i presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.	
La Stazione appaltante si riserva, la facoltà di procedere alla modifica del contratto	
con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori da realizzare nell'ambito del	
dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del	
ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si	

renderanno disponibili all'interno del qte del progetto.	
12. Anticipazione	
L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo	
inizio dei lavori l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, come prevista	
dall'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. L'erogazione dell'anticipazione è	
subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di	
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
dell'intervento.	
13. Pagamenti in acconto e a saldo	
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,	
contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Capitolato speciale d'appalto	
raggiungono un importo non inferiore a € 125.000,00 (diconsi Euro	
centoventicinquemila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di	
avanzamento lavori di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018.	
La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato	
nella documentazione di cui al comma 1:	
a) mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore;	
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti all'articolo 2;	
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia	
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,	
ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla	
ostando, in sede di conto finale;	
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.	

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:	
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve	
recare la dicitura: -lavori a tutto il con l'indicazione della data	
di chiusura;	
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14,	
comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento	
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della	
data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la	
compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 25, comma 2.	
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, la	
Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento	
entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e	
alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.	
Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,	
per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di	
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo	
minimo di cui al comma 1.	
In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo	
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere	
emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto	
allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo	
contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza	
tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 %	
(dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è	

contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27 del CSA. Per	
importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente	
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.	
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al precedente comma 2, al netto dei	
pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30	
(trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa	
presentazione di regolare fattura elettronica.	
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,	
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
Fermo restando quanto previsto all'articolo 28 del CSA, il pagamento della rata di	
saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria	
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del	
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione	
del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello	
stesso. La garanzia è prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un	
intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa	
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19	
gennaio 2018, n. 31.	
14. Ultimazione dei lavori.	
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro	
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del	
certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della	
regolarità delle opere eseguite.	
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono	

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è	
tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL,	
fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel	
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione	
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio	
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di	
ripristino.	
15. Conto finale	
Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della	
certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una	
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata	
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere	
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande	
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante	
lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili,	
per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o	
l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto	
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza	
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha	
come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto	
il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una	
propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza	
delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o	
l'accordo bonario.	

16. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	
Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione	
dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due	
anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare	
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione	
non sia intervenuto.	
Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento generale.	
Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di	
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena	
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto	
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale e/o nel contratto.	
Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,	
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne	
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti	
e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle	
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di	
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo	
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di	
cui all'articolo 240, comma 12, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al	
primo periodo è notificato all'appaltatore.	
Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha	
facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.	
 17. Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio	

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo	
di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo	
certificato di regolare esecuzione.	
Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del	
certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite	
dall'art.1669 del cod.civ., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture	
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle	
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero	
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.	
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in	
ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione	
Lavori.	
Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di	
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni	
definitive, a regola d'arte, appena possibile.	
Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di	
custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione	
appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico	
della Stazione appaltante.	
TITOLO III - GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI	_
18. Garanzia definitiva	
A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto	
l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria	
numeroomissis del 10/02/2021 rilasciata dalla societàomissis dell'importo di	

€ 70.458,20 (l'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93, comma	
7, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto l'appaltatore è in possesso di	
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee).	
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.	
19. Polizza a garanzia della anticipazione	
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione	
è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
dei lavori.	
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei	
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
appaltanti, fino al completo svincolo in sede di liquidazione dello stato di avanzamento	
che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.	
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione	
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle	
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
erogazione della anticipazione.	
20. Garanzia rata di saldo	
Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo	
1	1

è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria	
o assicurativa, stipulata con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 103 del D. Lgs. n.	
50/2016, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di	
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o	
forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni)	
21. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso	
terzi	
Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima	
della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia	
della polizza di assicurazione per:	
- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della	
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel	
corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare è pari all'importo	
contrattuale;	
- di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori	
il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un	
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; il massimale ammonta	
ad euro 500.000,00.	
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di	
 emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
 esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
risultante dal relativo certificato.	
22. Obblighi di tracciabilità	

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti	
applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza	
eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni	
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.	
Allo scopo l'impresa Capogruppo/Mandataria comunica che i pagamenti inerenti al	
presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sui seguenti	
Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi	
dell'art. 3 della citata Legge n. 136/2010:	
- Bancaomissis Agenzia/ Filialeomissis tta Codice IBANomissis;	
dati identificativi dei soggetti che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto	
corrente dedicato:	
sig. LIONETTI MICHELE, nato aomissis ilomissis, residente aomissis	
viaomissis, cod. fiscomissis, operante in qualità di AMMINISTRATORE;	
L'impresa COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. comunica che i	
pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con	
bonifico sui seguenti Conti Correnti bancari dedicato (anche se non in via esclusiva),	
ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 136/2010:	
- Bancaomissis Ibanomissis ;	
- Bancaomissis diomissis Corso Cavour - IBANomissis ;	
omissis – Viaomissis;	
- Bancaomissis viaomissis IBANomissis	
E' autorizzato ad operare sui c/c della società Costruzioni Generali Di Santo s.r.l. il	
sig. Di Santo Riccardo natoomissis ilomissis CFomissis	

La Ditta FELMA di Felice Mascolo comunica che i pagamenti inerenti al presente	
contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sui seguenti Conti	
Correnti bancari dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art. 3 della citata	
Legge n. 136/2010:	
- Bancaomissis Filialeomissis – IBANomissis	
E'autorizzato ad operae sul c/c della ditta Felma il sig Felice Mascolo nato	
aomissis ilomissis e residente inomissis alla viaomissis, CF	
omissis	
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di	
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla	
stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
TITOLO IV - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
23. Clausola risolutiva espressa per informazioni interdittiva antimafia	
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.	
ed è risolto automaticamente nel caso in cui pervenga in qualunque momento,	
comunicazione/informazione interdittiva antimafia di cui agli artt. 88 e 91 del D. Lgs.	
6.9.2011 n. 15.	
24. Risoluzione del contratto	
L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione	
dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione	
del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore	
motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.	
La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale	
messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10	

(dieci) giorni per compiere i lavori.	
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è	
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore	
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per	
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.	
Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla	
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al	
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione	
appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in	
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria	
25. Recesso	
La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo,	
ai sensi dell'art. 109 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori	
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo	
delle opere non eseguite.	
26. Accordo bonario. Definizione delle controversie	
Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito	
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori	
comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per	
cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare	
immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta	
infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una	
variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto	
anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.	
	Ì

2. Per le modalità di ricorso all'arbitrato si rinvia alla disciplina del CSA, art. 48.	
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	
27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni	
del Codice civile e alle altre disposizioni di legge in materia.	
28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per	
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella della emissione del certificato	
di collaudo provvisorio.	
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore	
aggiunto, nella misura del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai	
sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1968 n. 131 e ss. mm. ed ii. L'imposta sul valore	
aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.	
29. Incompatibilità.	
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario,	
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo	
alla cessazione del rapporto.	
30. Clausole finali.	
Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le	

quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di	
• • •	
approvarle incondizionatamente.	
Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.	
31. Trattamento dei dati personali	
Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 recante norme relative alla	
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si	
precisa che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di San Severo. Il	
trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di compiti ed attività di interesse	
pubblico ed è, comunque, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il	
titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del	
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I	
dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici e	
potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241	
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai	
documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle	
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle	
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).	
Responsabile del trattamento: arch. Fabio Mucilli, - indirizzo pec:	
fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it	
Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le	
quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di	
approvarle incondizionatamente. Qualunque modifica al presente contratto dovrà	
 avvenire con atto scritto.	
Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, in formato	

elettronico, composto da 31 articoli, n. 26 pagine per intero e 3 righe della pagina	
 27 del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle	
loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:	
per il Comune di San Severo: arch. Fabio Mucilli, nella sua qualità di Dirigente	
Area V Urbanistica e Attività Produttive domiciliato per la carica presso la sede	
dell'Ente stesso, mediante firma digitale apposta in mia presenza con Carta	
Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
di Foggia valida fino al 17/10/2021.	
per la Società: sig. LIONETTI MICHELE nella qualità di Amministratore della	
società Impresa Edile Lionetti s.r.l. mediante firma digitale apposta in mia presenza	
rilasciata dalla Camera di Commercio di Bari, con scadenza 17/07/2022.	
Il Segretario generale rogante del Comune di San Severo, dott. Vito Tenore,	
 mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. valida fino al 01.06.2023.	
PER IL COMUNE	
arch. Fabio Mucilli	
(firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)	
PER LA DITTA	
sig. Lionetti Michele	
(firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)	
IL SEGRETARIO GENERALE	
dott. Vito Tenore	
(firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)	